



COMUNE DI CACCAMO

AVVISO INFORMATIVO

PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 199/2025 (CD. "ROTTAMAZIONE")

Premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 12.03.2026, ha recepito le norme nazionali contenute nell'art. 1, commi 102 -110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha esteso agli enti territoriali la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento di debiti tributari relativi alle annualità dal 2022 al 2025.

Rilevato che con la citata deliberazione consiliare è stato, altresì, approvato il regolamento comunale finalizzato a disciplinare l'oggetto delle agevolazioni, le modalità e le condizioni di adesione alle stesse e i criteri di determinazione dell'eventuale rateizzazione richiesta dal contribuente interessato.

Dato atto che detto regolamento demanda al sottoscritto il compito di pubblicare idoneo avviso nel quale, oltre a rendere pubbliche le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni, venga stabilito il termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale i contribuenti interessati possono aderire, nonché la predisposizione di apposita modulistica contenente tutti gli elementi prescritti; In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 12 del 12.03.2026

RENDE NOTO CHE

- il Comune di Caccamo ha attivato la procedura di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, ai sensi della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che consente di estinguere i propri debiti tributari e patrimoniali versando la **quota capitale**, con l'**annullamento di sanzioni e interessi**.
- sono aperti i termini per presentare istanza di definizione agevolata degli avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di pagamento e altri atti di recupero emessi dall'ente o dal soggetto incaricato della riscossione di debiti tributari relativi alle annualità dal 2022 al 2025, alle seguenti condizioni

1. OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Sono ricompresi nella definizione agevolata:

- atti già notificati (avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di pagamento e altri atti di recupero emessi dall'ente o dal soggetto incaricato della riscossione);
- posizioni per le quali, pur non essendo ancora stato notificato l'atto, risultino già formati atti/provvedimenti idonei a costituire titolo del credito (avvisi di accertamento o liquidazione, ingiunzioni fiscali, provvedimenti definitivi o altri atti equipollenti) e per le quali il debito sia determinabile sulla base di dati certi risultanti dagli archivi dell'ente e/o del soggetto incaricato della riscossione;
- posizioni interessate da controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune.

ATTENZIONE — SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA: per le **multe stradali** la sanzione (multa) **resta dovuta integralmente**. L'agevolazione consiste esclusivamente nell'annullamento delle **maggiorazioni ex art. 27, sesto comma, L. 689/1981** (interessi di mora e somme aggiuntive per ritardato pagamento). Il contribuente che ha ricevuto una multa stradale potrà pertanto beneficiare della rottamazione solo su queste componenti aggiuntive, non sull'importo originario della sanzione.

Per accedere all'agevolazione è necessario rispettare i seguenti criteri stabiliti dal Regolamento Comunale;

QUALI DEBITI RIENTRANO.

La definizione agevolata si applica esclusivamente agli avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di pagamento e altri atti di recupero emessi dall'ente o dal soggetto incaricato della riscossione di debiti tributari relativi alle annualità dal 2022 al 2025 in particolare **IMU** e **CUP** - Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Sanzioni Codici della Strada.

2. COSA È RIGOROSAMENTE ESCLUSO

Non possono beneficiare di questa agevolazione:

- a. tutti i debiti relativi alle annualità antecedenti al 2022 (dal 2021 all'indietro);
- b. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c. le entrate per le quali, alla data di presentazione dell'istanza, la riscossione risulta affidata all'Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- d. le entrate patrimoniali derivanti da rapporti di natura risarcitoria, sanzionatoria, indennitaria o da obbligazioni pecuniarie connesse a titoli edilizi, urbanistici o perequativi, nonché quelle per le quali la normativa vigente o gli atti regolatori del rapporto escludano o limitino l'applicazione di misure agevolative.

3. SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare istanza di definizione agevolata i contribuenti, i soggetti obbligati in solido ai sensi di legge, nonché gli eredi e gli aventi causa, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché riferiti a posizioni giuridiche attive o passive legittimamente trasferite o succedute. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi.

4. COME ADERIRE: PROCEDURA, TERMINI E CANALI DI INVIO

Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare apposita dichiarazione di adesione, su modello disponibile sul sito istituzionale www.comune.caccamo.pa.it e presso l'Ufficio Tributi del Comune. Termine per l'adesione entro 90 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale. Decorso tale termine, non potranno essere accettate istanze tardive.

Canali di invio (tutti equivalenti tra loro):

- a. Via PEC: protocollo@pec.comune.caccamo.pa.it
- b. Tramite intermediari abilitati: CAF, commercialisti, consulenti del lavoro, patronati (con delega scritta allegata).
- c. Consegna fisica: presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Caccamo, con rilascio di ricevuta timbrata.

5. TERMINI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E DECADENZA

Il pagamento può essere effettuato:

- a) versamento unico: entro il termine di 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza entro il termine di 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza e le restanti rate con scadenza al giorno 05 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026.

La rateizzazione concedibile dell'ammontare complessivo dovuto avviene sulla base del seguente schema previsto dall'art. 3 del regolamento:

- a) fino ad € 5.999,99: fino a n. 12 rate mensili;
- b) da € 6.000,00 fino ad € 11.999,99: fino a n. 18 rate mensili;
- c) da € 12.000,00 ad € 17.999,99: fino a n. 24 rate mensili;
- d) da € 18.000,00 ad € 23.999,99: fino a n. 30 rate mensili;
- e) pari o superiore ad € 24.000,00: fino a n. 36 rate mensili.

In caso di pagamento rateale ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 100,00.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal 01 Agosto 2026 gli interessi di dilazione /rateizzazione al tasso legale del 3% annuo.

Decadenza: il mancato versamento, per un ritardo superiore a **5 giorni solari** dalla scadenza, dell'unica rata o di n. 2 rate, anche non consecutive, determina l'inefficacia automatica della definizione. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo totale originario comprensivo di sanzioni e interessi.

6. ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio Tributi e/o P.M. ovvero il soggetto incaricato della riscossione, ciascuno per quanto di competenza e nei limiti dei relativi atti convenzionali o contrattuali, procede all'istruttoria delle istanze, determina l'importo dovuto in definizione agevolata e comunica l'esito dell'istruttoria, di norma, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e fino alla scadenza dell'unica soluzione ovvero della prima rata comunicata ai sensi del presente articolo, il Comune, ove l'istanza risulti ammissibile e nei limiti dei rapporti contrattuali con i soggetti incaricati della riscossione, dispone per quanto di competenza e richiede al soggetto incaricato l'adozione delle conseguenti misure, non avvia nuove azioni di recupero coattivo e, ove non ancora perfezionate, sospende l'attivazione di azioni cautelari ed esecutive relative ai carichi oggetto di definizione, restando fermi gli atti già perfezionati e gli effetti degli atti già notificati.